

CASI PARTICOLARI

All'interno del campo di applicazione dell'art. 79 bis si individuano alcuni casi particolari per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, sono identificate misure alternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ritenute parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

In tali casi se il progettista, nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 22 del D.Lgs. 81/08, sottoscrive un'asseverazione di conformità alle misure individuate per lo specifico caso, non è richiesta la verifica tecnico-discrezionale del progetto, e conseguentemente non è necessario acquisire il parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01 in merito all'ottemperanza all'art. 79 bis della L.R. 61/85,

1) Interventi edilizi su coperture di edifici residenziali esistenti per i quali sussiste impossibilità tecnica di accesso dall'interno (dimostrata con apposita relazione allegata al progetto)

La progettazione delle misure di sicurezza per l'accesso alla copertura deve prevedere la predisposizione di sistemi di aggancio e fissaggio per una scala portatile in dotazione all'edificio con un punto di sbarco, predisposto nel rispetto della normativa di sicurezza, ad altezza massima di m 7 da terra.

2) Interventi edilizi riguardanti coperture (nuove o esistenti) non portanti¹

La progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l'apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le soluzioni di sicurezza progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.

In caso di installazione su coperture non portanti di elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc.) o impianti che necessitano di successiva manutenzione, la progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere la predisposizione di percorsi sicuri tramite andatoie, passerelle, piani di camminamento esclusivamente per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sugli stessi (punto 1.3 dell'Allegato B alla DGR 97/2012)

Se si tratta di coperture già esistenti per le quali sussiste l'impossibilità tecnica di realizzare percorsi sicuri (dimostrata con apposita relazione allegata al progetto) le soluzioni di sicurezza progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.

3) Interventi edilizi riguardanti manufatti/tettoie di dimensioni ridotte, tali per cui gli interventi di manutenzione siano sicuri solo lavorando con idonee attrezzature dal bordo della copertura, senza salirvi

La progettazione delle misure di sicurezza per la manutenzione degli elementi strutturali e di copertura e su eventuali elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc) o impianti deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l'apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. **Le soluzioni di sicurezza progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione devono prevedere modalità di esecuzione degli interventi dal bordo della copertura.**

¹ Il D.M. 14/09/2005 "Norme tecniche per le costruzioni"(sostituito dal D.M. 14.01.2008) riporta le seguenti definizioni:

Copertura portante: è la copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati non inferiore a 2,00 kN/m² (vedi).

Copertura non portante: è la copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto, strutture in legno in cattivo stato di conservazione) o friabili (es. cemento-amianto), che non può sostenere né il peso delle persone né quello degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati inferiore a 2,00 kN/ m².